



PKS CPS

Pensionskasse SRG SSR
Caisse de pension SRG SSR
Cassa pensioni SRG SSR
Cassa da pensiun SRG SSR

Regolamento sugli impegni di previdenza

31 dicembre 2024

Caissa pensioni SRG SSR

Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la politica della Cassa pensioni SRG SSR (CPS), di seguito «la Cassa», in materia di determinazione degli impegni di previdenza.
2. Il regolamento è redatto in applicazione degli articoli 65b LPP e 48e OPP 2.
3. Gli accantonamenti vanno costituiti nell'ottica di garantire lo scopo previdenziale della Cassa. Ciò significa che:
 - a. la Cassa dispone di accantonamenti tecnici sufficienti (art. 65 LPP).
 - b. gli accantonamenti costituiti permettono di garantire le prestazioni della Cassa anche in caso di eventi straordinari, rafforzandone così la sicurezza finanziaria.
 - c. la Cassa presenta riserve di fluttuazione sufficientemente elevate per far fronte ai rischi d'investimento.
4. Il presente regolamento non concerne le voci non tecniche ai sensi della norma Swiss GAAP RPC 26. La strategia d'investimento e, in particolare, l'obiettivo in termini di consistenza delle riserve di fluttuazione sono fissati nel Regolamento d'investimento.

Art. 2 Principi

1. Per la determinazione degli impegni di previdenza e dei rischi di natura attuariale, vanno osservati i principi generali della contabilità, le direttive tecniche derivanti dalla norma Swiss GAAP RPC 26 e quelle della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni. In particolare,
 - a. la loro valutazione si basa su criteri riconosciuti e generalmente ammessi alla data di chiusura;
 - b. la costituzione e lo scioglimento degli impegni di previdenza passano per il conto economico;
 - c. qualsiasi modifica dei principi applicati va descritta nell'Allegato al conto annuale.
2. La data determinante per la valutazione degli impegni di previdenza è quella di chiusura del bilancio.
3. Vanno osservati i principi della continuità e della trasparenza.
4. La costituzione di accantonamenti e riserve deve avvenire nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a. i capitali previdenziali e gli accantonamenti tecnici sono costituiti sino all'ammontare prestabilito, a prescindere dalle eccedenze positive o negative effettivamente realizzate;
 - b. altri mezzi finanziari servono per la costituzione delle riserve di fluttuazione sino all'ammontare prestabilito;
 - c. altri mezzi finanziari (i cosiddetti «fondi liberi») possono essere destinati, per decisione del Consiglio di fondazione, al miglioramento delle prestazioni.
5. L'esperto in materia di previdenza professionale determina ogni anno gli impegni di previdenza.

Art. 3 Definizioni

1. Gli impegni di previdenza della Cassa sono costituiti da:
 - a. il capitale di previdenza degli assicurati attivi;
 - b. il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite;
 - c. gli accantonamenti tecnici.
2. Per *capitale di previdenza degli assicurati attivi* e *capitale di previdenza dei beneficiari di rendite* si intendono gli importi determinati conformemente alla legge e al regolamento sulla base di principi di matematica attuariale riconosciuti.
3. Per *accantonamento tecnico* si intende una somma messa da parte per far fronte a un impegno/rischio già noto o molto probabile che potrebbe incidere negativamente sulla situazione finanziaria della Cassa o che risulta da eventi verificatisi dopo la chiusura del bilancio. Un accantonamento tecnico è costituito indipendentemente dalla situazione finanziaria della Cassa e non viene sciolto senza una ragione evidente. Gli accantonamenti tecnici sono presi in considerazione per il calcolo del grado di copertura secondo l'allegato all'articolo 44 OPP 2.

Art. 4 Basi tecniche

1. La Cassa applica le basi tecniche LPP 2020 definite in funzione delle tavole periodiche e proiettate fino all'anno 2022.
2. Sulla base del positivo andamento dei sinistri osservato negli ultimi esercizi, le probabilità del verificarsi di un'invalidità sono ponderate all'80 per cento.

Art. 5 Tasso d'interesse tecnico

1. Il tasso d'interesse tecnico applicato dalla Cassa ammonta all'1,50 per cento (stato: 31.12.2024).

Capitali di previdenza

Art. 6 Capitale di previdenza degli assicurati attivi

1. Il capitale di previdenza degli assicurati attivi è pari alla somma delle prestazioni di libero passaggio determinate conformemente agli articoli da 15 a 18 LFLP.
2. La singola prestazione di libero passaggio corrisponde al valore più elevato ottenuto dal confronto dei seguenti calcoli individuali:
 - a. avere di vecchiaia;
 - b. importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP;
 - c. avere di vecchiaia LPP;aumentato del saldo del conto supplementare e del conto PA.

Art. 7 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite

1. Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite è pari al valore attuale delle rendite e delle aspettative di rendita assicurate ai sensi del Regolamento previdenziale.

Accantonamenti tecnici

Art. 8 Tipi di accantonamento

1. La Cassa costituisce i seguenti accantonamenti tecnici:
 - a. Accantonamento per aumento della speranza di vita
 - b. Accantonamento per rischi assicurati
 - c. Accantonamento per la remunerazione
 - d. Accantonamento per eventi particolari

Art. 9 Accantonamento per aumento della speranza di vita

1. L'accantonamento per il consolidamento delle basi tecniche prende in considerazione l'aumento della speranza di vita dei beneficiari di rendite e permette di finanziare i futuri cambiamenti delle basi tecniche.
2. L'ammontare dell'accantonamento è fissato in percentuale sul capitale di previdenza dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi (senza considerare le prestazioni temporanee quali le rendite transitorie o le rendite per i figli).
3. Al 31.12.2024 l'accantonamento è pari all'1,2 per cento e viene aumentato dello 0,4 per cento ogni anno.
4. L'accantonamento è alimentato annualmente in funzione dell'evoluzione dell'organico e dei principi sopra esposti.

Art. 10 Accantonamento per rischi assicurati

1. L'accantonamento per rischi assicurati permette di attenuare gli effetti di eventuali oscillazioni sfavorevoli dei rischi di decesso e invalidità tra gli assicurati attivi. Nel breve termine, tali rischi possono essere soggetti a forti oscillazioni che, a loro volta, possono determinare oneri finanziari notevoli a carico della Cassa, anche se i premi di rischio riscossi annualmente coprono i sinistri mediamente attesi.
2. L'ammontare target dell'accantonamento è fissato al 200 per cento della differenza tra il valore atteso della funzione di distribuzione del costo complessivo dei rischi di decesso e invalidità, calcolato con un grado di sicurezza del 97,5 per cento, e il premio di rischio compreso nel finanziamento.
3. L'accantonamento viene utilizzato nel caso in cui la Cassa subisca una perdita attuariale e si ritrovi in situazione di sottocopertura a causa di costi superiori alla media, di conseguenza straordinari, per i rischi di decesso e invalidità.
4. Dopo ogni utilizzo parziale o totale, l'accantonamento viene alimentato a carico del risultato d'esercizio in modo da tornare al livello prestabilito al più tardi entro tre anni.

Art. 11 Accantonamento per remunerazione

1. La Cassa gestisce un accantonamento destinato alla remunerazione, con l'obiettivo di perseguire una remunerazione equa fra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite.
2. Il valore target dell'accantonamento equivale al 3,75 per cento del capitale di previdenza degli assicurati soggetti all'obbligo contributivo.
3. In conformità con la decisione del Consiglio di fondazione, l'accantonamento viene alimentato fino al raggiungimento del valore target utilizzando i mezzi disponibili dopo la remunerazione del capitale di previdenza degli assicurati soggetti all'obbligo contributivo.
4. Ai sensi della decisione del Consiglio di fondazione, l'accantonamento sarà utilizzato per finanziare la remunerazione del capitale di previdenza degli assicurati soggetti all'obbligo contributivo o per eliminare una situazione di sottocopertura.

Art. 12 Accantonamento per eventi particolari

1. L'accantonamento per eventi particolari ha lo scopo di tenere conto delle decisioni del Consiglio di fondazione e dei fatti gestionali relativi a casi assicurativi straordinari, che obblighino la Cassa ad aumentare a breve termine il capitale di previdenza o l'ammontare prestabilito degli accantonamenti.
2. Gli eventi possibili sono i seguenti (elenco non esaustivo):
 - a. casi assicurativi sospesi o in fase di revisione;
 - b. decisioni concrete volte a migliorare le prestazioni a favore degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite con efficacia differita;
 - c. modifiche ai regolamenti che impongano alla Cassa di prestare determinate garanzie.

Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31.12.2024.
2. Esso è portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza, dell'ufficio di revisione e dell'esperto in materia di previdenza professionale.
3. In caso di divergenza tra la versione tedesca del presente regolamento e una delle traduzioni in altre lingue, fa fede la versione tedesca.